

29 OTT. 2020

**STATUTO
DONNA MEDITERRANEA**

DENOMINAZIONE-SEDE

Articolo 1

**L'Addetto
Gangemi Carmelo**



È costituita un'associazione con le caratteristiche di organizzazione di volontariato, denominata "DONNA MEDITERRANEA - ODV", di seguito denominata "associazione".

Tale denominazione dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione:

- persegue il fine esclusivo della assistenza e promozione sociale, sanitaria, culturale, umana e civile della donna;
- svolge le attività indicate nel successivo articolo 5 e quelle direttamente connesse.

Articolo 2

L'associazione ha sede in Santa Maria del Cedro (CS), Piazza Agorà.

Il cambiamento della sede non comporta modifica statutaria salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sezioni e sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'associazione è disciplinata dalle disposizioni del presente statuto e dalle disposizioni adottate in conformità di esse dal Consiglio Direttivo.

Articolo 3

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 4

Qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, l'associazione, su delibera dell'assemblea, può trasformarsi in fondazione.

OGGETTO

Articolo 5

Donna Mediterranea - ODV è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa non distribuisce né direttamente, né indirettamente, utili, avanzi, fondi e riserve, sia a chi fa parte dell'ente, sia a terzi. L'associazione è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali, salvo quanto espressamente stabilito da specifiche disposizioni di legge.

L'associazione ha per scopo specifico l'elaborazione, promozione e realizzazione di progetti di assistenza tutela in favore della persona e in particolare della donna, per una giusta e migliore evoluzione della figura umana in diversi ambiti sociali in cui la stessa si trova a vivere e operare.

29 OTT. 2020



Agenzia Entrate

Direzione Provinciale di Cosenza
Ufficio Territoriale di Paola
Sportello Decentrato di Belvedere M.mo



STATUTO
DONNA MEDITERRANEA

Registrato il **29 OTT. 2020**
al N. **913** Serie **3**
Esatti € **ESENTI**



Firma su delega del Direttore Provinciale
L'Addetto
Gangemi Carmelo

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

OGGETTO

Articolo 5

L'associazione trova la sua origine e fondamento nei principi costituzionali che affermano la pari dignità sociale di ogni persona e favoriscono la rimozione degli ostacoli di natura economico sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana".

L'associazione assume ogni iniziativa utile per il raggiungimento degli scopi sociali. A tal fine può stabilire forme di collaborazione con tutti gli enti locali nazionali e/o aderenti all'UE, la Comunità Europea e tutte le pubbliche amministrazioni in genere, nazionali ed europee, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, può partecipare alle attività di associazioni, società aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

E' riconosciuta all'associazione, per realizzare i propri scopi primari e tutte le attività connesse, di compiere operazioni di natura contrattuale, mobiliare, immobiliare e fideiussoria, utili per il raggiungimento degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale.

L'associazione si propone di perseguire le seguenti attività di interesse generale indicate all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- 1) interventi e prestazioni sanitarie (*art. 5, comma 1, lett. b*);
- 2) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (*art. 5, comma 1, lett. c*);
- 3) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alle tutela degli animali e prevenzione del randagismo (*art. 5, comma 1, lett. e*);
- 4) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (*art. 5, comma 1, lett. h*);
- 5) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (*art. 5, comma 1, lett. i*);
- 6) accoglienze umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (*art. 5, comma 1, lett. r*);
- 7) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (*art. 5, comma 1, lett. t*);
- 8) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle parti opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 66, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*art. 5, comma 1, lett. w*).

Sulla base delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, l'associazione, in particolare, esercita le seguenti attività:

- a) interventi e prestazioni sanitarie mirate a favorire l'attuazione di un programma di prevenzione e formazione, la diagnosi precoce e il trattamento dei tumori in particolare femminili, anche attraverso il supporto e il coinvolgimento diretto di enti e professionalità altamente specializzate, nonché di altri enti, con particolare attenzione rivolta all'assistenza

di donne che hanno già subito interventi chirurgici, anche al fine di ottenerne il reinserimento nella vita sociale e il recupero della loro femminilità (D.Lgs 117/2017 s.m.i., art 5, c 1, lett. b);

- b) promozione e tutela dei diritti umani, civili sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, promuovendo tutte le iniziative volte a realizzare e favorire piene e pari opportunità nel mondo del lavoro e nell'ambito socioculturale attraverso corsi di formazione, stage, seminari nel rispetto della persona umana e in particolare della femminilità e nel recupero del ruolo particolare e primordiale che la società e la famiglia attribuisce alla donna, anche attraverso contributi e supporto fornito da enti e professionalità altamente specializzate (D.Lgs 117/2017 s.m.i., art 5, c 1, lett. w);
- c) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti, realizzando e promuovendo una migliore accoglienza delle persone e, in particolare, delle donne straniere ed extracomunitarie, che si trovano ad affrontare disagi e problematiche insite nell'inserimento in contesti diversi da quelli di origine (D.Lgs 117/2017 s.m.i., art 5, c 1, lett. r);
- d) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato in G.U. n. 129 del 6 giugno 2001 e s.m.i., consistenti nell'assistenza sociale, psicologica e materiale delle persone e, in particolare, delle donne che si trovano ad affrontare e vivere particolari vicende familiari, sanitarie e sociali, dando particolare rilievo alla tutela e al sostegno della maternità e alla tutela di quelle particolari situazioni di violenza e disagio intimamente legate all'essere donna (D.Lgs 117/2017 s.m.i., art 5, c 1, lett. c);
- e) promozione della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, anche mediante la pubblicazione di una rivista di carattere tecnico-scientifico e informativo-divulgativo, che sarà registrata presso il Tribunale competente, al fine di favorire la conoscenza e la formazione tecnico-scientifico-culturale su temi e problematiche generali e, in particolare, legate al mondo della donna, e di istituire una banca dati (D.Lgs 117/2017 s.m.i., art 5, c 1, lett. h) ;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, attraverso anche la promozione e la valorizzazione, in proprio o in collaborazione con terzi, di manifestazioni, incontri, convegni, conferenze, dibattiti, mostre, ricerche, attività culturali, corsi e viaggi di studio, borse di studio e quant'altro attinente agli obiettivi sociali (D.Lgs 117/2017 s.m.i., art 5, c 1, lett. i);
- g) promozione e valorizzazione di attività ginnico-sportive dilettantistiche al fine di favorire la salute psico-fisica della donna (D.Lgs 117/2017 s.m.i., art 5, c 1, lett. t);
- h) tutela dell'ambiente e del territorio anche in relazione ai rischi per la salute della donna (D.Lgs 117/2017 s.m.i., art 5, c 1, lett. e);

L'associazione, al fine di facilitare la realizzazione delle attività previste nel comma 5 di questo articolo, potrà costituire Commissioni permanenti, gruppi di studio, gruppi di ricerca e nominarne i

relativi responsabili che, nel loro lavoro potranno avvalersi della collaborazione di esperti scelti anche fra coloro non facenti parte dell'associazione, aventi comprovate competenze. Le Commissioni, i gruppi di studio e di ricerca dovranno comunicare e relazionare per iscritto il risultato del loro lavoro al Consiglio direttivo.

L'associazione, inoltre, potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'art 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Potrà, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico e attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 e il Consiglio nazionale del Terzo Settore.

DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Articolo 6

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato interamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità indicate all'art. 5, comma 7.

A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e d'altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

SCIoglimento

Articolo 7

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

.

ASSOCIATI

Articolo 8

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

DELEGAZIONI

Articolo 9

Possono costituirsi delegazioni quali organi periferici dell'associazione. Ciascuna delegazione è socio dell'associazione ed è tenuto a uniformare il proprio statuto al presente. Le delegazioni che si costituiranno aggiungeranno alla denominazione dell'Associazione, la denominazione di "delegazione di" con l'aggiunta della località.

Le suddette delegazioni hanno autonomia sia operativa che amministrativa nell'ambito di appartenenza in quanto le realtà locali presentano caratteristiche specifiche che devono essere affrontate secondo scelte, schemi operativi, mezzi d'intervento e risorse umane opportunamente adottate. Tutti le delegazioni effettueranno per il raggiungimento di fini associativi tutte le iniziative che riterranno valide in sede locale.

DIRITTI E DOVERI

Articolo 10

Gli associati hanno il diritto di: partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi; esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che può essere esercitato solo dal socio iscritto nel registro da almeno 3 mesi.

Gli associati hanno il dovere di: adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali; rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Articolo 10 bis

La qualità di associato si perde per: a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato; b) mancato pagamento della quota associativa per due esercizi sociali consecutivi. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi del comma 6, dell'art.8 del presente Statuto. comma 5 del presente articolo.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per: a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali; c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso,

l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

VOLONTARI E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Articolo 10 ter

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ORGANI SOCIALI

Articolo 11

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 12

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 13

L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea, inoltre, può essere convocata: a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo; b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

Articolo 14

L'assemblea ordinaria elegge il Presidente dell'Associazione.

Essa, inoltre, delibera in merito a:

1. approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, predisposto dal Consiglio Direttivo;
2. approvazione dell'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
3. determinazione del numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
4. elezione e revoca dei componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
5. elezione e la revoca dell'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;

6. decisione sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
7. approvazione dell'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria delibera in merito a:

1. deliberazione sulle proposte di modifica dello Statuto;
2. deliberazione in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

DELEGHE

Articolo 15

I soci possono farsi rappresentare in assemblea, sia ordinaria che straordinaria da un altro associato mediante delega.

Le deleghe devono essere redatte per iscritto dal delegante, contenere l'indicazione del delegato e devono consegnate al segretario del Consiglio Direttivo prima dell'inizio della riunione.

Ciascun associato non può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe.

DELIBERAZIONI

Articolo 16

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza

dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 17

Il consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione. E' eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa ed è composto da un numero di membri compreso fra 5 (cinque) e 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi,

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

I Consiglieri durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili per non più di tre volte consecutive. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 18

Fanno parte del Consiglio Direttivo il Presidente e i membri eletti dall'Assemblea.

All'interno del Consiglio Direttivo vengono nominati il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 10 bis, 2 comma del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art 10 bis, comma 1 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche attraverso strumenti elettronici, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

PRESIDENTE

Articolo 20

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) custodire tutti i fondi e i beni dell'Associazione che deve ricevere, depositare ed erogare su deliberazione del Consiglio Direttivo, salvo che da esso non venga nominato un diverso custode o depositario.
- e) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
- f) presiedere, anche per delega, le riunioni dei Comitati.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Articolo 21

Il comitato tecnico-scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo fra i soci onorari dell'Associazione di comprovata competenza tecnico-scientifica relativamente ai fini da essa perseguiti.

Di concerto con il Consiglio Direttivo, concorrerà alle scelte di tipo strategico, culturale, scientifico, formativo, tecnico, professionale, editoriale e divulgativo dell'associazione.

Il Comitato tecnico-scientifico dovrà essere composto da almeno 3 (tre) membri. In caso di dimissione di uno di essi si procederà alla sostituzione per cooptazione di altro socio onorario, previo *placet* degli altri membri del Comitato in carica e previo parere obbligatorio del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà, se lo riterrà utile ai fini statuari, nominare altri soci onorari tra illustri personalità scientifico-accademiche e tra esperti di chiara e indiscussa fama.

Il Comitato tecnico-scientifico sarà presieduto da un coordinatore nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi stessi componenti e avrà il compito specifico di far interagire il Consiglio Direttivo con il Comitato tecnico-scientifico, secondo le modalità e per le specifiche esplicitate nel presente Statuto. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non è riconosciuta alcuna indennità, salvo il rimborso delle spese comprovate e debitamente giustificate, sostenute per la attività svolte in favore dell'Associazione.

Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica fino a quando l'Associazione non sarà, per qualunque motivo, sciolta.

RESPONSABILE RIVISTA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 22

Il Responsabile della rivista dell'associazione è nominato dal Consiglio Direttivo; ne assume la direzione e la linea editoriale nel rispetto della legge e degli scopi statuari.

PRESIDENTE ONORARIO

Articolo 23

L'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può conferire la qualifica di Presidente Onorario a quelle persone fisiche che abbiano acquisito particolari meriti o abbiano comprovata esperienza nel campo in cui opera l'associazione o in altre aventi finalità analoghe.

Il Presidente onorario partecipa all'Assemblea e alle riunioni del Consiglio Direttivo ma non ha diritto di voto.

COORDINATORE

Articolo 24

Il Coordinatore è nominato dal Consiglio Direttivo che lo sceglie al proprio interno. Esso coordina i rapporti tra l'associazione e i Comitati eventualmente costituiti ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

SEGRETARIO

Art. 25

[*Omissis....*]

TESORIERE

Art. 26

[Omissis....]

ORGANO DI CONTROLLO

Art 26 bis

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Qualora nominato, è compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

COLLEGIO ARBITRALE

Articolo 27

Le eventuali controversie insorte per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra il Consiglio Direttivo, i suoi membri e i soci, devono essere devolute alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori i quali giudicheranno ex bono

et aequo, senza formalità di procedura, fatta salva l'integrità del contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione ha effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Ciascuna parte nomina il proprio arbitro. Il terzo arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale di Paola.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 28

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

BILANCIO O RENDICONTO

Articolo 29

Gli esercizi sociali e finanziari dell'associazione vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre. Alla chiusura di ciascun esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, il bilancio di esercizio o il rendiconto finanziario della gestione che deve essere presentato all'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione entro i quattro mesi successivi al termine dell'anno finanziario.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 30

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017 e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

NORME FINALI

Articolo 31

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.